

STATUTO

"RADICI LANCUSANE APS"

Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore

TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ

Art. 1 — Denominazione

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni del presente Statuto, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata **"Radici Lancusane APS"**.
2. L'Associazione, ai sensi dell'art. 35 CTS, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS"), la denominazione sarà integrata dall'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero dall'acronimo "ETS", ai sensi dell'art. 12, comma 1, CTS. L'indicazione di APS, ovvero di "associazione di promozione sociale", e l'indicazione di ETS, o di ente del Terzo settore, dovranno essere inserite negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 — Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Fisciano (SA)**. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dall'Organo di amministrazione, il quale provvederà alla conseguente comunicazione al RUNTS.
2. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e può istituire, con delibera dell'Organo di amministrazione, sedi operative, sezioni e articolazioni territoriali.

Art. 3 — Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento anticipato è deliberato dall'Assemblea degli associati nei modi e con i quorum previsti dal presente Statuto e dalla legge.



Art. 4 — Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35, comma 1, CTS.

2. In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, CTS:

- a) lett. f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
- b) lett. i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
- c) lett. k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso".

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alle predette attività di interesse generale, l'Associazione potrà: organizzare sagre, feste popolari, manifestazioni enogastronomiche, fiere ed eventi finalizzati alla promozione, valorizzazione e diffusione della conoscenza dei prodotti tipici del territorio, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico della comunità, anche mediante attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale allo svolgimento delle predette manifestazioni; promuovere e realizzare iniziative di animazione culturale, ricreativa e turistica, visite guidate, percorsi tematici, convegni, seminari, corsi di formazione ed eventi divulgativi; curare la pubblicazione di materiale informativo, editoriale e multimediale a carattere culturale, storico, turistico ed enogastronomico; instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, università, altri enti del Terzo settore ed operatori del settore turistico, culturale ed agroalimentare, per la realizzazione delle finalità statutarie.

4. L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o

erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le linee guida adottate con D.M. 9 giugno 2022.

5. L'eventuale modifica dell'oggetto sociale e delle attività di interesse generale è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Art. 5 — Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e siano esercitate secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 6 CTS e dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107.

2. L'individuazione delle attività diverse di cui al comma precedente è rimessa all'Organo di amministrazione, che ne delibera l'esercizio documentando il carattere secondario e strumentale con le modalità previste dalla normativa vigente, dando altresì atto di tale natura nella relazione di missione o in apposita annotazione in calce al rendiconto per cassa, ove previsto.

TITOLO II — ASSOCIATI

Art. 6 — Requisiti di ammissione

1. Possono essere associati le persone fisiche nonché gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, esclusi quelli di natura politica o sindacale, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2, CTS.

2. Il numero minimo degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche ovvero a tre associazioni di promozione sociale. Qualora, successivamente alla costituzione, il numero degli associati scenda al di sotto dei predetti limiti, esso deve essere integrato entro un anno, a pena di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 35, comma 2, CTS.

3. È espressamente esclusa ogni discriminazione in ragione del sesso, dell'orientamento sessuale, della razza, della religione, delle opinioni politiche, delle condizioni personali, economiche e sociali.

4. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge.

Art. 7 — Procedura di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come associato presenta apposita domanda scritta all'Organo di amministrazione, contenente le proprie generalità, la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare integralmente lo Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di impegnarsi al versamento della quota associativa.

2. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla sua ricezione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

3. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

4. In caso di diniego dell'ammissione, l'Organo di amministrazione motiva la deliberazione e la comunica all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, che delibera nella prima riunione utile o convocata appositamente, ai sensi dell'art. 23 CTS.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono ammesse partecipazioni associative a carattere temporaneo.

Art. 8 — Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:

- d) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- e) intervenire e votare in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- f) eleggere ed essere eletti negli organi associativi;
- g) esaminare i libri sociali, presentando richiesta scritta all'Organo di amministrazione, che ne consente la consultazione entro quindici giorni presso la sede dell'Associazione;
- h) ricevere informazioni e chiarimenti sulle attività, sulla gestione e sulle deliberazioni dell'Associazione.

2. Gli associati sono tenuti a:

- i) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - j) versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti dall'Organo di amministrazione;
 - k) astenersi da comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione e pregiudizievoli al suo buon nome;
 - l) prestare, ove richiesto e secondo le proprie disponibilità, la propria opera a favore dell'Associazione.
3. Le prestazioni fornite dagli associati sono prevalentemente rese a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 17 e 18 CTS.

Art. 9 — Quota associativa

1. La misura della quota associativa annuale è determinata dall'Organo di amministrazione.
2. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ed è non rivalutabile. Essa non dà luogo a diritti o aspettative sul patrimonio dell'Associazione, né, in caso di recesso, esclusione o morte, a rimborsi.

Art. 10 — Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
 - m) decesso dell'associato persona fisica o estinzione dell'associato ente;
 - n) recesso, che può essere esercitato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione e ha effetto dalla scadenza dell'esercizio in corso;
 - o) mancato versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi, previa messa in mora;
 - p) esclusione, deliberata dall'Organo di amministrazione per gravi inadempimenti agli obblighi statutari, regolamentari o di legge, ovvero per condotta contraria agli interessi dell'Associazione.
2. La deliberazione di esclusione è motivata e comunicata per iscritto all'interessato, il quale, entro sessanta giorni dalla ricezione, può proporre opposizione davanti all'Assemblea, a norma dell'art. 24 c.c. e dei principi dell'art. 23 CTS. L'Assemblea delibera nella prima riunione utile. L'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione.
3. La perdita della qualifica di associato comporta la cessazione di ogni diritto e obbligo derivante dal rapporto associativo, ferme restando le obbligazioni già assunte nei confronti dell'Associazione.

TITOLO III — ORGANI SOCIALI

Art. 11 — Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- q) l'Assemblea degli associati;
- r) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- s) il Presidente;
- t) l'Organo di controllo, quando nominato in via obbligatoria o facoltativa, ai sensi dell'art. 30 CTS;
- u) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando nominato in via obbligatoria o facoltativa, ai sensi dell'art. 31 CTS.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in nome e per conto dell'Associazione. Ai componenti dell'Organo di controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale può essere riconosciuto un compenso secondo le disposizioni di legge.

Art. 12 — Assemblea — composizione e competenze

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto, ai sensi dell'art. 24, comma 2, CTS.

2. Ai sensi dell'art. 25 CTS, l'Assemblea:

- v) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- w) approva il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio sociale;
- x) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- y) delibera sull'esclusione degli associati, se lo Statuto non attribuisce tale competenza ad altro organo, e sui ricorsi avverso il diniego di ammissione o l'esclusione deliberata dall'Organo di amministrazione;

- z) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- aa) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- bb) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- cc) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 — Assemblea — convocazione, costituzione e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Il termine è elevato a centottanta giorni qualora ricorrano le esigenze di cui all'art. 2364, comma 2, c.c., da motivare nella relazione di missione ovvero in apposita relazione.
2. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, e comunque di non meno di tre associati.
3. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione, comunicato agli associati almeno otto giorni prima della data fissata, per posta ordinaria, posta elettronica, anche non certificata, messaggistica istantanea, ovvero mediante affissione nella sede sociale o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.
4. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, con modalità di cui sia dato atto nel relativo verbale, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei votanti.
6. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati, ai sensi dell'art. 24, comma 3, CTS.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato designato dall'Assemblea. Il Presidente nomina un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Delle riunioni assembleari si redige verbale, trascritto nel relativo libro sociale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 — Organo di amministrazione

1. L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, composto da un numero di componenti variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, CTS, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c. in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi devono chiedere l'iscrizione della propria nomina nel RUNTS, indicando, oltre alle informazioni previste dall'art. 26, comma 7, CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, specificando se disgiuntamente o congiuntamente.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Tesoriere e un Segretario, salvo che gli stessi non siano direttamente nominati dall'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo, in particolare, ha i seguenti compiti:

- dd) redigere il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ee) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e sull'esclusione nei casi previsti;
- ff) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;

- gg) adottare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- hh) deliberare in merito all'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS;
- ii) compiere tutti gli atti di gestione non riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Agli amministratori si applica il dovere di diligenza di cui all'art. 2392 c.c., in quanto compatibile, nonché le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c. Essi rispondono verso l'Associazione, i creditori sociali, il fondatore, gli associati e i terzi ai sensi degli artt. 28 e 29 CTS.

9. In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione, con successiva ratifica da parte della prima Assemblea utile. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per il rinnovo.

Art. 15 — Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, con firma libera e disgiunta, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi e sovrintende all'andamento generale dell'Associazione.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

4. Il Presidente resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Art. 16 — Presidente Onorario

1. L'Assemblea degli associati può conferire, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti, il titolo di Presidente Onorario a persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione ovvero che, per la propria autorevolezza, competenza o riconoscimento pubblico, siano in grado di contribuire al prestigio e alla diffusione delle finalità istituzionali.

2. Il Presidente Onorario è figura di rappresentanza e di alto patronato morale dell'Associazione. La carica è priva di funzioni esecutive, gestorie e di rappresentanza legale: il Presidente Onorario non fa parte del Consiglio Direttivo, non partecipa alle deliberazioni degli organi sociali con diritto di voto e non assume alcuna responsabilità gestionale ai sensi degli artt. 28 e 29 CTS.

3. Il Presidente Onorario può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali partecipa senza diritto di voto, con funzione consultiva e di indirizzo valoriale. Il Consiglio Direttivo può sentirne il parere su questioni di particolare rilevanza per la vita associativa.

4. La carica è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, rimborso spese forfetario o benefit di natura patrimoniale. Restano salvi i rimborsi per spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dall'art. 17 CTS e dal presente Statuto.

5. Il titolo di Presidente Onorario è conferito a vita, salvo rinuncia espressa dell'interessato ovvero revoca deliberata dall'Assemblea con le stesse maggioranze previste per il conferimento, per giusta causa da indicarsi nella motivazione della delibera, garantendo il contraddittorio con l'interessato.

6. Il numero dei Presidenti Onorari in carica non può essere superiore a tre.

7. Resta ferma, in capo al Presidente Onorario che rivesta contestualmente la qualifica di associato, la piena titolarità dei diritti assembleari di cui all'art. 8 del presente Statuto, ivi compreso il diritto di voto, esercitati esclusivamente in tale ultima qualità.

Art. 17 — Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato obbligatoriamente al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30 CTS, ovvero quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui al comma 2 dell'art. 30 CTS (attivo dello stato patrimoniale: € 110.000; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità), ovvero qualora l'Associazione sia tenuta a redigere il bilancio consolidato.

2. L'Organo di controllo, se monocratico, è composto da un revisore legale iscritto nell'apposito Registro. Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; in caso di Organo di controllo collegiale, almeno un componente effettivo ed un componente

supplente devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori legali.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 30, comma 7, CTS, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, salvo nomina di un distinto soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso, l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c., in quanto compatibili.

Art. 18 — Revisione legale dei conti

1. L'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31 CTS (attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità), ovvero quando l'Associazione sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

2. L'incarico di revisione legale può essere attribuito all'Organo di controllo, ove interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO IV — PATRIMONIO, BILANCIO, LIBRI SOCIALI

Art. 19 — Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, CTS.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, CTS. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le fattispecie indicate all'art. 8, comma 3, CTS.

3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- jj) quote e contributi degli associati;
- kk) eredità, legati e donazioni;
- ll) contributi pubblici e privati;
- mm) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e da quelle diverse;
- nn) rendite patrimoniali;
- oo) ricavi delle attività di raccolta fondi;
- pp) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e delle altre norme vigenti.

Art. 20 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'Organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

2. Il bilancio è redatto in conformità all'art. 13 CTS e alla modulistica approvata con D.M. 5 marzo 2020. In particolare:

- qq) qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (Modello D);
- rr) qualora i predetti valori siano pari o superiori a € 220.000, il bilancio è redatto nella forma dello stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (Modelli A, B, C).

3. Il bilancio è depositato, unitamente all'eventuale bilancio sociale, presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'art. 48, comma 3, CTS.

4. L'Associazione, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14 CTS, redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, predisposto secondo le linee guida adottate con D.M. 4 luglio 2019.

5. L'Associazione è tenuta, per le attività di interesse generale prestate, alla pubblicazione nel proprio sito internet di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati, ai sensi dell'art. 14, comma 2, CTS.

Art. 21 — Libri sociali

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori, ai sensi dell'art. 15 CTS:

- ss) libro degli associati;
- tt) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- uu) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- vv) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, ove nominati.

2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione; il libro di cui alla lett. d) è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO V — VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 22 — Volontari

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35, comma 1, CTS.

2. È volontario la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17, comma 2, CTS.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4, CTS.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro. L'Associazione li assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 23 — Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, soltanto quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità associative.

2. Ai sensi dell'art. 36 CTS, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. In caso di superamento di tali limiti, l'Associazione perde la qualifica di APS, con conseguente cancellazione dalla relativa sezione del RUNTS.

3. Ai lavoratori è applicato il contratto collettivo di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in conformità con l'art. 16 CTS. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Di tale rispetto è data informazione nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

TITOLO VI — SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 13, comma 7, del presente Statuto.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

3. Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore,

secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 25 — Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 26 — Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Statuto relative all'assunzione della qualifica di ETS e all'applicazione delle norme fiscali di cui al Titolo X del CTS acquistano efficacia a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 104, comma 2, CTS.

2. Fino a tale momento, si applicano le disposizioni di legge previgenti, in quanto compatibili.

Luogo e data: **FISCIANO**, lì **18/05/2026**



I soci fondatori:

1. Coppola Gerardo
2. Della Porta Vincenzo
3. Del Regno Aniello
4. Donadio Domenico
5. Fiorillo Domenico
6. Galdieri Anna Maria
7. Landi Domenico
8. Maglianico Christian
9. Napoli Armando
10. Rinaldi Luigi

Firma	<u>Gerardo Coppola</u>
Firma	<u>Vincenzo Della Porta</u>
Firma	<u>Aniello Del Regno</u>
Firma	<u>Domenico Donadio</u>
Firma	<u>Domenico Fiorillo</u>
Firma	<u>Anna Maria Galdieri</u>
Firma	<u>Domenico Landi</u>
Firma	<u>Christian Maglianico</u>
Firma	<u>Armando Napoli</u>
Firma	<u>Luigi Rinaldi</u>

11. Rizzo Mario

Firma

[Handwritten signature]

12. Sessa Vincenzo

Firma

[Handwritten signature]

